

Codice A1817A

D.D. 22 luglio 2016, n. 1880

R.D. 523.1904, D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R. Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 35/16 relativa alla richiesta di concessione demaniale per il mantenimento di un ponticello carrai e pedonale sul rio Horlonovo in fraz. Staffa del Comune di Macugnaga (VB). Richiedente: Sig.ra Olivari Anna.

In data 18/05/2016, ns. prot. n. 22421/A1817A, è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania la richiesta della Sig.ra Olivari Anna, (omissis) di rilascio della concessione demaniale in sanatoria relativamente al mantenimento di un ponticello carrabile e pedonale sul rio Horlonovo in fraz. Staffa del Comune di Macugnaga (VB), per l'accesso all'edificio di proprietà e passaggio pedonale da parte dei frontisti.

Le opere interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato Rio Horlonovo e pertanto è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica in sanatoria ai sensi del R.D. 523/1904. All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Arch Francesca Boxler e dall'Ing. Franco Falciola in base ai quali vengono descritte e rappresentate le opere esistenti di che trattasi.

L'avviso di deposito dell'istanza è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Macugnaga dal 15/06/2016 al 29/06/2016, senza dare luogo ad osservazioni o opposizioni di sorta.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, il mantenimento delle opere in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Visto il Regolamento Regionale n. 14/2004 e s.m.i. con il quale viene data attuazione all'art.1 della legge regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004;

determina

1. di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Sig.ra Olivari Anna, (omissis), al mantenimento di un attraversamento con ponticello carrabile e pedonale sul rio Horlonovo in fraz. Staffa del Comune di Macugnaga (VB), per l'accesso all'edificio di proprietà e passaggio pedonale da parte dei frontisti, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati all'istanza del 18/05/2016, ns. prot. n. 22421/A1817A e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la

realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole